

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

104° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 APRILE 1999

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente **BISCARDI**

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3399) **PAGANO ed altri: Disposizioni sui ricercatori universitari**

(3477) **MANIS ed altri: Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari**

(3554) **BEVILACQUA ed altri: Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori**

(3644) **CÒ ed altri: Provvedimento per la docenza universitaria**

(3672) **RIPAMONTI e CORTIANA: Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari**

– e petizione n. 530 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 2, 5, 8 e *passim*  
ASCIUTTI (*Forza Italia*) . . . . . 5, 6, 8 e *passim*  
BERGONZI (*Misto*) . . . . . 6, 12, 21 e *passim*  
BEVILACQUA (*AN*) . . . . . 6, 11, 21 e *passim*  
GUERZONI, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica . . . . . 8, 9, 11 e *passim*  
LOMBARDI SATRIANI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) . . . . . 6, 10, 11 e *passim*  
LORENZI (*Lega Nord-per la Padania indep.*) . . . . . 6, 9, 12  
MANIS (*Rin.It. Lib. In.-Pop. per l'Europa*) . . . . . 6, 9, 10 e *passim*  
MASULLO (*Dem. Sin.-l'Ulivo*), relatore alla Commissione . . . . . 6, 8, 10 e *passim*  
MONTICONE (*PPI*) . . . . . 5, 8, 9 e *passim*  
NAVA (*UDR*) . . . . . 6, 11, 21 e *passim*  
RESCAGLIO (*PPI*) . . . . . 5, 8

*I lavori hanno inizio alle ore 15,20.*

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

*(3399) PAGANO ed altri: Disposizioni sui ricercatori universitari*

*(3477) MANIS ed altri: Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari*

*(3554) BEVILACQUA ed altri: Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori*

*(3644) CÒ ed altri: Provvedimento per la docenza universitaria*

*(3672) RIPAMONTI e CORTIANA: Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari*

**- e petizione n. 530 ad essi attinente**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3399, 3477, 3554, 3644 e 3672 e della petizione n. 530 ad essi attinente.

Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame dell'articolo 2 del testo unificato preso a base della discussione ed è stato ritirato l'unico emendamento volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 3:

**Art. 3.**

1. Ai professori associati è attribuito l'elettorato attivo e passivo per tutte le cariche accademiche, ad eccezione di quello passivo per la carica di rettore.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

3.204 (già 3.7)

ASCIUTTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - 1. All'articolo 16, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) nel senato accademico è assicurata la presenza almeno di un rappresentante delle facoltà ovvero di altre strutture istituite nell'ateneo

anche in applicazione delle disposizioni vigenti in materia di autonomia didattica";

*b)* alla lettera *d)* è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nelle medesime norme non è ricompresa la disciplina della partecipazione agli organi, dell'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo per le cariche accademiche e della relativa determinazione di situazioni di incompatibilità derivanti dall'opzione per il tempo pieno o definito ovvero dal collocamento in aspettativa o fuori ruolo di cui agli articoli 11, 13 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni"».

3.9

RESCAGLIO, ROBOL

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I professori associati hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonché di coordinamento dei gruppi di ricerca e la responsabilità di progetti nazionali di ricerca».

3.201 (già 3.5 Nuovo testo)

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I professori associati hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonché il coordinamento dei gruppi di ricerca».

3.202 (già 3.6)

MONTICONE

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. I professori associati hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonché il coordinamento dei gruppi di ricerca».

3.205 (già 3.1)

LORENZI

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. I professori associati hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonché il coordinamento dei gruppi di ricerca e la responsabilità di progetti nazionali di ricerca».

3.3 (Nuovo testo)

MANIS

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. I professori associati hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonché il coordinamento dei gruppi di ricerca».

3.4

LOMBARDI SATRIANI, DONISE

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. I professori associati hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonché il coordinamento dei gruppi di ricerca».

3.2

RONCONI

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. I professori associati hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonché il coordinamento dei gruppi di ricerca».

3.8

NAVA, BRUNO GANERI

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. I professori associati hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonché il coordinamento dei gruppi di ricerca».

3.11

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. I professori associati hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonché il coordinamento dei gruppi di ricerca».

3.10

TONIOLLI

*Aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. I professori associati hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonché il coordinamento dei gruppi di ricerca».

3.12

BERGONZI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I professori associati, con almeno 10 anni di anzianità di servizio nel corrispondente ruolo, sono inquadrati nel ruolo dei professori straordinari con i diritti ed i doveri che attualmente tale ruolo prevede per legge».

3.203

TONIOLLI

ASCIUTTI. L'emendamento 3.204 (già 3.7) si illustra da sè in quanto è soppressivo dell'articolo. Colgo però l'occasione per ricordare ai colleghi ed al rappresentante del Governo che la soppressione del primo periodo del comma 2 dell'emendamento 1.201 del relatore (che questi afferma essere ora compreso nel primo comma) ha portato in realtà all'eliminazione di questa frase: «Ai professori ricercatori si applicano le normative vigenti per i ricercatori in materia di conferma, impegno orario e trattamento economico». Senza dubbio comprendo il discorso del trattamento economico che andrà *in itinere* perché quando parliamo di professori ricercatori ci riferiamo anche alle figure equiparate. Tuttavia, in conseguenza dell'approvazione del subemendamento 1.201/2 - che ha assimilato ai ricercatori le figure equiparate di cui all'articolo 16 della legge n. 341 del 1990 e cioè gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 - e della successiva soppressione del citato primo periodo del comma 2 dell'emendamento 1.201 del relatore, occorre, a mio avviso, uniformare gli impegni orari delle diverse figure professionali: era evidente infatti che sarebbe sorto un problema avendo inserito altre figure come gli assistenti del ruolo ad esaurimento e i tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e se non vi si porrà rimedio in futuro si creerà uno squilibrio nei riguardi di questi ultimi che si troveranno a fare un orario diverso dai docenti, come noi invece desideriamo che siano considerati. Colgo quindi l'occasione per preannunciare la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo ad uniformare gli obblighi didattici e gli impegni scientifici di tutti i professori ricercatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno verrà esaminato, con gli altri eventualmente presentati, prima della votazione finale sul provvedimento.

RESCAGLIO. Do per illustrato l'emendamento 3.9.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti 3.201 (già 3.5 Nuovo testo) e 3.2.

MONTICONE. Illustro brevemente l'emendamento 3.202 (già 3.6) a mia firma perché, dal momento che l'articolo 1 del provvedimento in esame ha attribuito agli statuti la possibilità di affidare autonomamente determinate posizioni ai ricercatori, è bene precisare che anche i professori

associati hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonché il coordinamento dei gruppi di ricerca.

LORENZI. L'emendamento 3.205 (già 3.1) è identico a molte altre proposte emendative. Si tratta di un importante riconoscimento del ruolo e delle funzioni svolte dai professori associati soprattutto nell'ambito della ricerca e del coordinamento dei gruppi. A questo proposito, ricordo che normalmente i professori associati sono più giovani di quelli ordinari e di conseguenza sarebbe importante riconoscere la professionalità e premiare il dinamismo dei docenti più giovani e indubbiamente capaci affinché se ne possano avvalere quelle strutture come la ricerca che di questo dinamismo hanno maggiormente bisogno.

MANIS. Do per illustrato l'emendamento 3.3 (nuovo testo).

LOMBARDI SATRIANI. In maniera telegrafica vorrei sottolineare che, dato lo spirito e la lettera di questo provvedimento legislativo, una volta attribuita la piena titolarità didattica ai ricercatori, credo che vada riconosciuto in maniera esplicita che anche i professori associati hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonché il coordinamento dei gruppi di ricerca, cosa che avviene nella maggior parte delle università. Il fatto che venga stabilito esplicitamente tale principio impedisce eventuali decisioni verticistiche che affiderebbero solo a professori ordinari tali compiti. Per tali motivi, ho presentato l'emendamento 3.4.

NAVA. L'emendamento 3.8 si illustra da sé.

BEVILACQUA. Do per illustrato l'emendamento 3.11.

ASCIUTTI. Faccio mio l'emendamento 3.10 e lo do per illustrato.

BERGONZI. Do per illustrato l'emendamento 3.12.

ASCIUTTI. Faccio mio l'emendamento 3.203 e lo illustro brevemente.

Questa proposta emendativa riprende un po' una storia di alcuni anni fa e, in un certo senso, il discorso del novennato. È previsto un inquadramento dei ricercatori nel ruolo dei professori straordinari e con questo emendamento si propone di estendere tale possibilità di inquadramento anche ai professori associati con almeno dieci anni di anzianità di servizio nel corrispondente ruolo. Si tratta di un passaggio leggermente diverso.

MASULLO, *relatore alla Commissione*. Mi esprimo in termini molto concisi come il tempo a nostra disposizione impone. Per quanto riguarda l'emendamento 3.204 (già 3.7), soppressivo dell'articolo, devo rilevare

che, a mio avviso, l'articolo 3 non va soppresso per due importanti ragioni: innanzitutto perché assorbe i contenuti delle successive proposte emendative, ma soprattutto perché, nell'ambito del tentativo di razionalizzazione della docenza avviato dalla Commissione, sarebbe iniquo non estendere agli associati l'elettorato attivo e passivo alle cariche accademiche. Non si può infatti non estendere anche alla fascia dei professori associati la titolarità dell'elettorato in maniera non dico proporzionale, ma equa. Tale estensione rappresenterebbe un passo avanti verso la semplificazione dei rapporti tra l'attività didattica e l'effettiva partecipazione ai poteri di governo dell'università secondo una visione aggiornata di questo fondamentale campo della vita sociale.

Pertanto mi esprimo in termini negativi sull'emendamento 3.204 (già 3.7).

Abbiamo poi l'emendamento 3.9, che si distacca da tutti i seguenti, ma anche una serie di altri emendamenti: 3.201 (già 3.5 Nuovo testo), 3.202 (già 3.6), 3.205 (già 3.1), 3.3 (Nuovo testo), 3.4, 3.2, 3.8, 3.11, 3.10 e 3.12, che sono sostanzialmente analoghi.

Per quanto concerne l'emendamento 3.9, il relatore esprime subito parere contrario sulla lettera *b*); per quanto concerne invece la lettera *a*), rilevo che ci ritroveremo ad un certo punto di fronte ad una serie di altre proposte emendative che vanno tutte nella stessa direzione: inviterei dunque i presentatori a ritirarlo. Mi sembra, infatti, che sia più semplice approvare gli emendamenti – tutti uguali – che riguardano la previsione nel senato accademico della «presenza almeno di un rappresentante delle facoltà», anziché dividere quest'emendamento in due parti: su una di esse dovrei infatti esprimere parere favorevole, mentre sull'altra dovrei esprimere parere contrario. Pregherei, quindi, i presentatori – ripeto – di «rinviare» questa parte, che secondo me è utile e ammissibile, poiché potremmo approvare l'intero pacchetto di emendamenti che vanno in questa direzione.

Sugli emendamenti di cui ho già detto (il «blocco» che va dal 3.201 al 3.12), vale quanto ho già detto a proposito dell'emendamento 3.204 (già 3.7) e quindi esprimo parere contrario, poiché si tratta di emendamenti i cui contenuti sono di fatto impliciti nell'articolo 3, la cui soppressione soltanto giustificerebbe la loro «riemersione»; ma se dovesse venire respinto l'emendamento soppressivo 3.204 (già 3.7) – e quindi venisse tenuto in vita l'articolo 3 – non vi sarebbe più ragione di approvare gli emendamenti che ho ricordato.

Infine, l'emendamento 3.203, presentato dal senatore Toniolli, non può che meritare il sia pur rispettoso parere contrario del relatore. Il collega Asciutti, che ha fatto proprio tale emendamento, lo ha assimilato, sia pure per via di analogia, ad una vecchia norma, che era quella dei «novenalisti», che stabiliva il diritto per i professori associati con un'anzianità di nove anni nel proprio insegnamento di chiedere alla loro facoltà l'indizione di un concorso, che potevano poi anche perdere. Qui, invece, si tratta di un riconoscimento di un inquadramento automatico nel ruolo dei professori straordinari dei professori attualmente associati, con il

che, quindi, andremmo ad introdurre una promozione *ope legis* che fino a questo momento la Commissione – fortunatamente – non ha avuto la temerarietà di affrontare.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo si associa al parere espresso dal relatore, con una sola precisazione per quanto riguarda l'emendamento 3.203, per il quale si permette di invitare il senatore Ascutti, che l'ha fatto proprio, a ritirarlo. Al di là delle considerazioni che ha già fatto il relatore, senatore Masullo, in questo caso si configura in senso tecnico un inquadramento *ope legis* che ci porrebbe in contrasto con il parere della 1<sup>a</sup> Commissione permanente e farebbe decadere l'assegnazione in sede deliberante del provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.204 (già 3.7), presentato dal senatore Ascutti.

**Non è approvato.**

RESCAGLIO. Ritiro l'emendamento 3.9.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.202 (già 3.6).

MONTICONE. Signor Presidente, intervengo in sede di dichiarazione di voto per chiedere una spiegazione. Nel testo dell'articolo 3 si dice che ai professori associati «è attribuito l'elettorato attivo e passivo per tutte le cariche accademiche». Nel mio emendamento 3.202 (già 3.6), simile ai molti analoghi presentati da altri colleghi, ci si riferisce ad incarichi di responsabilità che non so se corrispondano esattamente alle cariche accademiche, trattandosi in questo caso del versante della ricerca. Questo è il mio dubbio.

ASCIUTTI. Sono due cose distinte: una è l'elettorato e l'altra le cariche!

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Non vorrei affermare una cosa inesatta, ma, per quanto mi risulta, secondo la normativa vigente per gli statuti adottati dagli atenei i professori associati dirigono «centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca» e gruppi di ricerca. Questo problema si è posto per i ricercatori, non per gli associati.

Vorrei anche dire che, per un principio di razionalità legislativa, nel momento in cui all'articolo 3 (che non è stato soppresso) è previsto l'elettorato passivo «per tutte le cariche accademiche ad eccezione di quella di rettore» e quindi si possono prevedere professori associati presidi di facoltà e direttori di dipartimento, credo che questo secondo comma si

ponga in contraddizione con il primo e rischi di produrre un effetto opposto a quello auspicato, perché c'è una logica imprescindibile: se un soggetto può essere eletto preside di facoltà, può automaticamente assumere tutte le cariche che hanno un rango accademico inferiore.

MONTICONE. Ringrazio il signor Sottosegretario per il chiarimento e ritiro l'emendamento 3.202 (già 3.6).

LORENZI. Signor Presidente, credo di essere stato convinto dalle considerazioni del Governo, che «prendo alla lettera», e quindi ritiro l'emendamento 3.205 (già 3.1).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3 (nuovo testo).

MANIS. Non mi sento di ritirare l'emendamento 3.3 (nuovo testo) per una questione pratica. I professori associati dirigono gruppi di ricerca e non centri di ricerca: questi sono un «appannaggio esclusivo», al quale ben difficilmente rinunceranno gli ordinari, proprio dei docenti apicali della prima fascia. Mi dispiace doverla contestare, signor Sottosegretario. I docenti hanno «avocado il diritto» di essere dirigenti di ricerca. Qui è una questione di contenuti, non di forma. Ha ragione il senatore Monticone, e credo che il senatore Lorenzi sia stato confuso dalla sua risposta. Qui si tratta di estendere un diritto sacrosanto riconosciuto in tutta Europa a tutti gli operatori accademici: la stessa parola «ricercatori» lo ricorda.

Vorrei concludere ricordando che la Comunità europea finanzia i centri di ricerca in base ai contenuti e non allo *status* giuridico o altro dell'associato. Siamo quindi fuori anche dalle direttive europee.

LORENZI. Scusate, a questo punto chiedo un chiarimento: qui si parla di «gruppi di ricerca».

MANIS. Eh, ma è diverso!

LORENZI. Si parla di gruppi di ricerca: ci riferiamo, dunque, a gruppi di ricerca del CNR o magari a gruppi di ricerca in ambito universitario?

MANIS. In ambito universitario!

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Rinnovo l'invito a ritirare tutti gli emendamenti di contenuto analogo, perché temo che la loro approvazione determinerebbe un conflitto con il comma 1 dell'articolo. A mio avviso, questa è una materia che non ha bisogno di un provvedimento legislativo. Se tutti i presentatori di questo blocco di emendamenti presenteranno un ordine del giorno vincolante per il Governo, assumo sin d'ora l'impegno a pro-

cedere in via amministrativa, se questo problema risulterà esistere. A me non risulta, ma se dovesse sussistere...

MASULLO, *relatore alla Commissione*. Debbo anche ricordare – se la memoria non m'inganna – che con la legge n. 341 del 1990 si estende ai ricercatori la titolarità della guida di gruppi di ricerca.

MANIS. Una cosa è il gruppo e un'altra la direzione dei centri. Comunque, ritiro l'emendamento 3.3 (nuovo testo) e preannuncio la sua trasformazione in ordine del giorno.

LOMBARDI SATRIANI. Anche in riferimento all'esperienza accumulata in numerosi anni in cui ho svolto la professione di preside di facoltà, vorrei ricordare a me stesso, prima ancora che al Sottosegretario ed ai componenti di questa Commissione, che le cariche accademiche, per le quali l'articolo 3 attribuisce l'elettorato attivo e passivo ai professori associati (come la funzione di preside di facoltà), attengono esclusivamente all'attività didattica e non a quella di ricerca.

Per quanto riguarda il coordinamento dei gruppi di ricerca, è vero che alcuni atenei lo attribuiscono già ai professori associati, ma è anche vero che in altri atenei tale funzione viene riservata esclusivamente ai professori ordinari.

Quindi, le ragioni di equità che devono muovere il legislatore inducono ad accogliere una norma di carattere generale che privi gli atenei di margini di discrezionalità tali da potersi riflettere in volontà di allargamento democratico o, viceversa, di gestione verticistica.

L'essere professore associato, in qualsiasi ateneo d'Italia, deve comportare analoghi doveri, analoghi diritti ed analoghe potenzialità. Inoltre, poichè esiste il principio *quod lex voluit dixit* e dal momento che il silenzio potrebbe essere interpretato come assenza di volontà del legislatore, sottolineo l'esigenza che nel reticolato normativo sia esplicitata la possibilità per i professori associati di assumere il coordinamento dei gruppi di ricerca, principio che non può ritenersi sottinteso. Pertanto, dichiaro di mantenere l'emendamento 3.4.

MASULLO, *relatore alla Commissione*. Vorrei soltanto ricordare al collega Lombardi Satriani che, non ritirando l'emendamento, se malauguratamente questo venisse respinto non avremmo introdotto un elemento positivo; la reiezione potrebbe viceversa far desumere una volontà del legislatore di escludere gli associati dalla titolarità di questi incarichi perchè non esiste nessun principio – mi corregga pure il collega Lombardi Satriani – normativamente consolidato che stabilisca che solo i professori ordinari hanno diritto a dirigere gruppi di ricerca. È una prassi; ad esempio, se nella mia università, nella mia facoltà, nel mio dipartimento, non c'è che un professore associato che gode di maggior prestigio si elegge il professore associato. Si tratta della possibilità di essere eletti, anche se non è una garanzia per nessuno.

PRESIDENTE. Dopo questa presa di posizione del relatore, il senatore Lombardi Satriani cosa intende fare?

LOMBARDI SATRIANI. Non ritenendo sicuramente riconosciuta allo stato attuale questa potenzialità e non potendo riferirci ad una generica interpretazione che potrebbe risultare diversa nel territorio e nel tempo data la composizione variabile dei senati accademici, sono disponibile a ritirare l'emendamento 3.4, a condizione che il Sottosegretario assuma, a nome del Governo, l'impegno a procedere con un atto amministrativo a chiarire tale problematica e ad assicurare agli associati uguali diritti rispetto agli ordinari in ordine alle attività di ricerca oltre che in ordine alle cariche accademiche, perchè le prime non possono essere ricomprese nell'espressione «cariche accademiche». Se il Sottosegretario si impegna in questo senso sono, ripeto, disponibile a ritirare l'emendamento 3.4, altrimenti lo mantengo, anche a rischio che venga respinto, perchè resti agli atti che questa lancia l'ho spezzata.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Non ho difficoltà a ribadire che il Governo è pronto ad accogliere il dispositivo di questi emendamenti qualora presentati sotto forma di ordine del giorno, impegnandosi a diramare, laddove occorra – perchè è necessaria una verifica –, una direttiva precisa agli atenei. Comunque, voglio ricordare che il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 1 votato ieri da questa Commissione recita: «I professori ricercatori hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonchè di coordinamento di gruppi di ricerca». Quindi, se alla terza fascia la legge attribuisce queste prerogative, il primo professore associato che presenti non dico un ricorso al TAR ma scriva una lettera al rettore avrà ragione. In ogni caso, ribadisco il mio impegno in tale direzione.

LOMBARDI SATRIANI. In tal caso, ritiro l'emendamento 3.4 e mi riservo di trasformarlo in ordine del giorno.

NAVA. Ritiro l'emendamento 3.8, in considerazione dell'impegno assunto dal Sottosegretario che, tra l'altro, ribadisce un elemento normativo già inserito nel testo approvato ieri dalla Commissione, che rende addirittura inutile l'ipotesi di un ordine del giorno.

BEVILACQUA. Sono disponibile, a seguito dell'impegno che il Governo intende assumere, a ritirare l'emendamento 3.11 e a trasformarlo in un ordine del giorno. Devo dire però di non aver compreso quanto espresso dal relatore (ma deve essere un mio limite) e cioè la preoccupazione che se gli emendamenti in questione venissero respinti si peggiorerebbe la situazione. Che cosa significa? Al limite la situazione resterebbe invariata. Mi sembra una forzatura che davvero non capisco.

ASCIUTTI. Per quanto riguarda l'emendamento 3.10 i dubbi rimangono e sono d'accordo con il collega Lombardi Satriani. Il comma 3 dell'articolo 1 (*ex* comma 7) che abbiamo votato ieri non è esaustivo del problema perchè se stabiliamo che i professori ricercatori possono svolgere gli stessi compiti affidati agli associati e agli ordinari non è detto che gli associati possano fare quello che fanno gli ordinari per una proprietà transitiva che non esiste. Anzi, sarebbe assurdo che il professore ricercatore di terza fascia potesse fare sia quello che fa l'ordinario sia quello che fa l'associato, ma che l'associato non potesse fare quello che fa l'ordinario solo perchè tale principio non l'abbiamo previsto. Pregherei quindi il Governo di verificare questa situazione per evitare di penalizzare proprio gli associati nei confronti dei ricercatori. Fatte queste precisazioni, se il Governo si dichiara disponibile ritiro l'emendamento 3.10.

BERGONZI. Innanzitutto, mi convincono le argomentazioni del collega Lombardi Satriani così come mi sembra positiva la risposta del Governo; in secondo luogo, tengo conto di quanto espresso dal relatore perchè è evidente che se la Commissione respingesse un emendamento i suoi contenuti non potrebbero essere fatti propri dal Governo nel testo di un ordine del giorno. Per queste ragioni, ritiro l'emendamento 3.12.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Vorrei fare una precisazione, anche ai fini del resoconto stenografico, perchè ho indotto involontariamente in errore il senatore Nava. Poc'anzi ho letto il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 1 nella versione del testo unificato dei disegni di legge nn. 3399, 3477, 3554, 3644 e 3672 predisposto dal comitato ristretto e non in quella votata ieri dalla Commissione. A maggior ragione rimane fermo l'impegno del Governo a procedere sulla base dell'ordine del giorno, se i senatori vorranno presentarlo.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati due ordini del giorno in materia. Esso saranno esaminati, congiuntamente agli altri già presentati, al termine dell'esame del provvedimento, prima della sua votazione finale. Resta ora il solo emendamento 3.203. Senatore Ascutti, che cosa intende farne?

ASCIUTTI. Sentite le affermazioni del rappresentante del Governo, ritiro l'emendamento 3.203, che ho fatto mio, originariamente presentato dal senatore Toniolli.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

LORENZI. Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto solo per ribadire la mia posizione, già espressa in relazione agli altri articoli, di astensione, con il significato negativo alla stessa sotteso in base al Regolamento del Senato. La mia contrarietà è data in particolare dalla de-

finizione «ad eccezione di quello passivo per la carica di rettore» riferita all'elettorato «attivo e passivo per tutte le cariche accademiche» riconosciuta ai professori associati. Con questa preclusione in qualche modo si vuole ribadire e sottolineare il ruolo subalterno della fascia dei professori associati, che andrebbe invece posto su un piano di equiparazione, non proprio di ruolo unico, ma indubbiamente di ruolo articolato in due fasce, in due momenti successivi. Questa scelta indubbiamente rappresenta un importante elemento di valutazione del discorso complessivo, perchè sappiamo bene che, come ho già detto, i professori associati sono normalmente più giovani e quindi hanno meno *chance* di ottenere un riconoscimento di questo genere.

Credo che questa sia comunque una materia pertinente al famoso testo di legge che dovrebbe seguire quello in esame, dove si dovrà riprendere in considerazione il problema alla luce di un vero riordino dello *status* giuridico complessivo di tutta la docenza universitaria.

Questa dichiarazione di voto di astensione (già formulata per gli articoli 1 e 2 e con lo stesso significato di dissenso) si estende a tutto il provvedimento; lo anticipo oggi per la semplice ragione, signor Presidente, che probabilmente domani, per mie ragioni personali, non potrò essere presente e quindi vorrei che risultasse che il provvedimento non è approvato all'unanimità.

Vorrei ricordare che il mio Gruppo si è impegnato in un lavoro di vera promozione in favore dei ricercatori, con lo scopo di definire una figura avente una dignità equilibrata e paragonabile a quella delle figure apicali degli associati e degli ordinari. Così non è stato, essendo stata operata la scelta di una configurazione della docenza universitaria basata su tre fasce.

Con questa mia dichiarazione di voto (che, per le ragioni che ho già evidenziato, credo sarà l'ultima sul provvedimento in esame) intendo anche rilevare che il richiamo che è stato fatto dal collega Lombardi Satriani sulla titolarità didattica piena dei ricercatori professori (o dei professori ricercatori) è particolarmente improprio per la semplice ragione che è arbitrario. È completamente arbitrario, infatti, riferirsi ad una titolarità didattica piena e permanente dei professori ricercatori: su quale base lo si farebbe? Non si tratta, infatti, di una titolarità, perchè essa – per l'appunto – fa riferimento ad un titolo specifico ed io invito e sfido il senatore Lombardi Satriani ad indicarmi quale questo possa essere, perchè sappiamo bene che si tratta di affidamenti di insegnamenti. Credo invece che questa titolarità debba avere una definizione molto più specifica, per quanto riguarda i professori associati ed ordinari: non si può quindi fare di tutte le erbe un fascio nè è giusto fare troppa confusione. Non creiamo confusione, ma chiamiamo le cose con il loro nome.

Questo è dunque un invito ad adottare correttezza nelle definizioni, atteggiamento che senz'altro il collega Lombardi Satriani è in grado di adottare.

Ribadisco quindi il mio voto di astensione ricordando che la nostra non è stata una posizione pregiudizialmente contraria, ma anzi è estrema-

mente favorevole al discorso promozionale generale che sembra a questo punto approdare alla soluzione delle famose tre fasce. Credo che ci possano essere degli spazi e mi auguro vivamente che essi vengano sfruttati nel passaggio successivo soprattutto per quanto riguarda le strutture dell'università e l'apertura ai giovani, che dovrebbe stare a cuore a molti e che, invece, a quanto pare, sta a cuore a pochi.

Ribadisco quindi l'invito pressante nei riguardi del Governo a farsi carico della riforma complessiva dello stato giuridico dei docenti universitari.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. La titolarità è stata abrogata dalla legge 19 novembre 1990, n. 341.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

LOMBARDI SATRIANI. Signor Presidente, sono stato chiamato direttamente in causa ed ora intendo chiarire il mio pensiero: se non lo si intende verbalizzare, lo chiarirò in altra sede.

PRESIDENTE. Gli interventi per fatto personale si potranno svolgere una volta esaurito l'argomento in esame.

GUERZONI, *sottogretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Ripeto che la titolarità è stata abolita dalla legge n. 341 del 1990: di cosa stiamo parlando?

PRESIDENTE. Scusate, ma c'è «un'economia dei lavori» che non può essere trascurata.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3:

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«Art. ....

1. L'elettorato passivo per le cariche di rettore, preside di facoltà, presidente di consiglio di corso di studio, direttore di dipartimento, componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione è riservato ai professori di ruolo che abbiano optato per il regime di tempo pieno».

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ....

1. L'elettorato passivo per le cariche di rettore, preside di facoltà, presidente di consiglio di corso di studio, direttore di dipartimento, componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione è riservato ai professori di ruolo che abbiano optato per il regime a tempo pieno».

3.0.6

RONCONI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ....

1. L'elettorato passivo per le cariche di rettore, preside di facoltà, presidente di corso di laurea, direttore di dipartimento, componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione è riservato ai professori di ruolo che abbiano optato per il regime di tempo pieno».

3.0.14

LOMBARDI SATRIANI, DONISE, BRUNO GANERI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ....

1. L'elettorato passivo per le cariche di rettore, preside di facoltà, presidente di consiglio di corso di studio, direttore di dipartimento, componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione è riservato ai professori di ruolo che abbiano optato per il regime di tempo pieno».

3.0.207 (già 3.0.27)

MONTICONE

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ....

1. L'elettorato passivo per le cariche di rettore, preside di facoltà, presidente di consiglio di corso di studio, direttore di dipartimento, com-

ponente del senato accademico e del consiglio di amministrazione, è riservato ai professori di ruolo che abbiano optato per il regime di tempo pieno».

3.0.7

MANIS

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ....

1. L'elettorato passivo per le cariche di rettore, preside di facoltà, presidente di consiglio di corso di studio, direttore di dipartimento, componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione, è riservato ai professori di ruolo che abbiano optato per il regime di tempo pieno».

3.0.32

NAVA, BRUNO GANERI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ....

1. L'elettorato passivo per le cariche di rettore, preside di facoltà, presidente di consiglio di corso di studio, direttore di dipartimento, componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione, è riservato ai professori di ruolo che abbiano optato per il regime di tempo pieno».

3.0.38

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ....

1. L'elettorato passivo per le cariche di rettore, preside di facoltà, presidente di consiglio di corso di studio, direttore di dipartimento, componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione, è riservato ai professori di ruolo che abbiano optato per il regime di tempo pieno».

3.0.43

TONIOLLI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ....

1. L'elettorato passivo per le cariche di rettore, preside di facoltà, presidente di consiglio di corso di studio, direttore di dipartimento, componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione, è riservato ai professori di ruolo che abbiano optato per il regime di tempo pieno».

3.0.48

RIPAMONTI, CORTIANA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ....

1. L'elettorato passivo per le cariche di rettore, preside di facoltà, presidente di consiglio di corso di studio, direttore di dipartimento, componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione, è riservato ai professori di ruolo che abbiano optato per il regime di tempo pieno».

3.0.58

BERGONZI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«Art. ....

1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in qualsiasi periodo dell'anno. Le strutture didattiche dovranno loro assegnare, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all'attività didattica dell'anno accademico in corso».

3.0.201 (già 3.0.21)

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ....

1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in qualsiasi pe-

riodo dell'anno. Le strutture didattiche dovranno loro assegnare, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all'attività didattica dell'anno accademico in corso».

3.0.54

RONCONI

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

«Art. ....

1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in qualsiasi periodo dell'anno. Le strutture didattiche dovranno loro assegnare, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all'attività didattica dell'anno accademico in corso».

3.0.33

NAVA, BRUNO GANERI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ....

1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in qualsiasi periodo dell'anno. Le strutture didattiche dovranno loro assegnare, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all'attività didattica dell'anno accademico in corso».

3.0.39

BEVILACQUA, MARRI, PACE, CAMPUS

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ....

1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in qualsiasi periodo dell'anno. Le strutture didattiche dovranno loro assegnare, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all'attività didattica dell'anno accademico in corso».

3.0.44

TONIOLLI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ....

1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in qualsiasi periodo dell'anno. Le strutture didattiche dovranno loro assegnare, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all'attività didattica dell'anno accademico in corso».

3.0.49

RIPAMONTI, CORTIANA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ....

1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in corso d'anno. Le strutture didattiche dovranno loro assegnare, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all'attività didattica dell'anno accademico in corso».

3.0.8

MANIS

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. ....

1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in corso d'anno. Le strutture didattiche dovranno loro assegnare, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all'attività didattica dell'anno accademico in corso».

3.0.59

BERGONZI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. ....

1. I vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in qualsiasi periodo dell'anno. Le strutture didattiche dovranno assegnare loro, sentiti gli interessati, la responsabilità di compiti didattici funzionali all'attività didattica dell'anno accademico nel quale vengono nominati».

3.0.15

LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI

Esaminiamo dapprima gli emendamenti da 3.0.200 (già 3.0.20) a 3.0.58, fra loro analoghi. Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti 3.0.200 (già 3.0.20), 3.0.6 e 3.0.48.

LOMBARDI SATRIANI. L'emendamento 3.0.14 è volto ad esplicitare che l'elettorato passivo per talune cariche rilevanti (come quelle di rettore, preside di facoltà, direttore di dipartimento, ed altre) è riservato ai professori di ruolo che abbiano optato per il regime di tempo pieno.

A me sembra necessario, data la complessità delle funzioni che devono essere svolte da coloro che ricoprono tali cariche accademiche, che sia prevista l'impossibilità di svolgerle *part-time*. Queste infatti dovrebbero essere affidate a docenti che abbiano scelto di dedicare tutte le loro energie allo svolgimento di tali funzioni, tra cui il coordinamento di attività didattiche e di ricerca. Le attività didattiche verrebbero quindi affidate a persone che per ciò stesso finirebbero per avere titolarità didattica e di insegnamento, dal momento che l'universo degli studenti riceve le offerte didattiche dai titolari dell'insegnamento quali che siano le forme attraverso le quali tale funzione è stata assegnata. Si può essere titolari di questa funzione perché vincitori di concorso, per supplenza o per affidamento, ma la titolarità dell'insegnamento è tale di fatto. Nessuno studente distingue il professore a seconda che sia associato, affidato o supplente.

Questo per chiarire *ad abundantiam* una perplessità semantica sollevata dal senatore Lorenzi nel suo precedente intervento.

MONTICONE. Do per illustrato l'emendamento 3.0.207 (già 3.0.27).

MANIS. La motivazione che mi ha indotto a presentare l'emendamento 3.0.7 parte dall'esigenza di moralizzare la vita dell'università. I grandi professori ordinari che diventano direttori di dipartimenti, presidi di facoltà, rettori, finiscono per diventare delle *star* al di fuori del comparto universitario ed accademico e dunque tutta la struttura è funzionale alla loro crescita. Questo rappresenta uno dei motivi maggiori della scarsa credibilità del sistema universitario.

È nostro intendimento riportare la responsabilità, i lavori e la ricerca all'interno della loro sede naturale, cioè all'interno dell'università. Pertanto chi lavora a tempo pieno ha fatto una precisa scelta di vita ed è giusto che venga gratificato in questi termini; chi invece fa questa scelta al di fuori dell'università si avvalga degli strumenti esterni all'università e lasci campo libero a chi intende lavorarvi a tempo pieno.

NAVA. Do per illustrato l'emendamento 3.0.32.

BEVILACQUA. Do per illustrato l'emendamento 3.0.38.

ASCIUTTI. Faccio mio l'emendamento 3.0.43 e spiegherò il motivo per il quale lo sottoscrivo. Con questo emendamento corriamo il rischio che l'elettorato passivo per le cariche di rettore, preside di facoltà, presidente di consiglio di corso di studio, direttore di dipartimento, componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione sia riservato a tutti i professori di ruolo che abbiano optato per il regime di tempo pieno, qualunque sia la fascia di appartenenza, prima, seconda o terza. Poiché non sono assolutamente d'accordo con tale proposta modificativa, la faccio mia e la ritiro.

BERGONZI. Do per illustrato l'emendamento 3.0.58.

MASULLO, *relatore alla Commissione*. Sono stato durante tutta la mia vita accademica professore a tempo pieno e mi trovo, di fronte a questi emendamenti, in una strana difficoltà. Infatti, da un punto di vista morale e professionale esprimerei senz'altro un parere favorevole; esiste però una difficoltà di carattere tecnico sollevata dal Governo che mi sembra abbastanza sensata.

Quindi, prima di sciogliere le mie riserve, chiedo al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti relativi alle difficoltà presenti dal punto di vista legislativo.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Vorrei chiedere al senatore Manis, senza alcuna vena polemica, se quando fa certe affermazioni così categoriche sull'università italiana ha presente ciò che l'ordinamento universitario già prevede. Infatti il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 stabilisce che il regime di impegno a tempo definito è incompatibile con le funzioni di direttore, preside, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca. Tale incompatibilità quindi è già prevista da una legge della Repubblica italiana. Se dovesse accadere l'inverso vorrebbe dire che nel sistema universitario le leggi sono disattese perché si tratta di un dispositivo estremamente puntuale e di conseguenza il fatto andrebbe denunciato in altra sede. Vorrei ricordare che una norma di questo genere everte tutto l'ordinamento perché il professore ricercatore, purché sia a tempo pieno,

diventerebbe eleggibile a rettore. Inoltre, è stato deliberato con il comma 4 dell'articolo 1 del maxiemendamento approvato da questa Commissione che l'elettorato passivo è regolato dagli statuti dei singoli atenei. Infine l'incompatibilità per chi presta servizio *part-time* è sancita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Per quanto riguarda gli effetti non previsti dalla legge, il discorso andrebbe rinviato nell'ambito di una legge di riordino dello stato giuridico.

PRESIDENTE. Il relatore si è rimesso al parere del rappresentante del Governo e quest'ultimo ha espresso parere contrario sugli emendamenti in questione in quanto afferma esistere una norma precisa al riguardo nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

MASULLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, non accoglierei la formula che il relatore si è rimesso al Governo. Infatti non mi sono rimesso al Governo, ho semplicemente chiesto la cortesia al rappresentante del Governo di chiarire l'aspetto tecnico della questione. Avendo ricevuto un chiarimento che mi sembra soddisfacente, esprimo parere contrario sugli emendamenti illustrati.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica tecnologica*. Anch'io esprimo parere contrario.

MONTICONE. Ritiro l'emendamento 3.0.207 (già 3.0.27).

NAVA. Ritiro l'emendamento 3.0.32.

BERGONZI. Ritiro l'emendamento 3.0.58.

MANIS. Non ho difficoltà a ritirare l'emendamento 3.0.7, se il Governo recepisce nel provvedimento amministrativo che si accinge ad emanare il dispositivo contenuto in questo emendamento. A tale proposito, chiedo che l'ordine del giorno sulla titolarità degli incarichi degli associati, che il Governo si è dichiarato disponibile ad accogliere, rilevi tale problematica. Infatti, la legge deve essere uniforme e uguale in tutto il territorio nazionale.

BEVILACQUA. Non posso non ritirare l'emendamento 3.0.38; prendo atto inoltre di aver disconosciuto una legge già esistente e mi dispiace di essere incorso in questo errore.

LOMBARDI SATRIANI. Alla luce di quanto è emerso e del chiarimento fornito dal Sottosegretario, nonché delle affermazioni del relatore, ritiro l'emendamento 3.0.14.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti 3.0.201 (già 3.0.21), 3.0.54, 3.0.33, 3.0.39, 3.0.44, 3.0.49, 3.0.8, 3.0.59 e 3.0.15, tra loro analoghi.

MASULLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad un pacchetto di emendamenti che sostanzialmente sono volti ad introdurre il principio secondo cui la nomina in ruolo dei vincitori di concorso per docenza universitaria possa avvenire anche in corso d'anno accademico, contro quella che è l'attuale norma vigente.

Questo pacchetto di emendamenti, anche secondo il relatore, risponde ad una «sacrosanta esigenza». Non è giusto, per esempio, che un concorso (che sappiamo attraverso quali lungaggini spesso si protrae) si concluda – poniamo – il 1° dicembre e il povero vincitore debba attendere il 1° novembre dell'anno successivo per essere nominato. Oltre all'interesse della persona, c'è anche quello dell'istituzione, perché se un'università ha bandito un concorso è perché ha necessità di utilizzare il docente vincitore.

Esprimerei dunque parere favorevole su tutti questi emendamenti, a condizione di una riformulazione che avrei definito sulla base di alcuni elementi tecnici. So che il testo della nuova formulazione che propongo è già stato distribuito ai colleghi, ma do comunque lettura dell'emendamento 3.0.500:

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

«Art. ...

1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente:

"6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge sono disposti con decreto rettorale e decorrono di norma dal 1° novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico. Nel caso in cui l'interessato provenga da ruoli di altre università, l'anticipo della decorrenza può essere disposto solo sulla base di un accordo tra le università interessate, approvato dagli organi accademici competenti, previo nulla osta della facoltà di provenienza."».

Si tratta di combinare insieme due decisioni, come i colleghi possono facilmente intendere. La prima è quella di favorire la nomina in ruolo anche in data anteriore al 1° novembre, quando ovviamente l'università dichiara che questa nomina anticipata va a vantaggio delle sue attività didattiche; la seconda è quella che riguarda il trasferimento da un'università all'altra, trasferimento che potrebbe anche avvenire con decorrenza anticipata, purché ovviamente l'università dalla quale il docente si allontana dia il suo nulla osta.

In altri termini, quello che qui diventa prevalente è l'interesse pubblico, l'interesse didattico che soltanto le singole università – caso per caso – possono dichiarare di avere in un senso o nell'altro senso. Inviterei dunque i colleghi ad approvare questo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Masullo, la ringrazio per aver illustrato l'emendamento 3.0.500, ma non posso tralasciare la fase dell'illustrazione degli emendamenti già presentati, che coinvolgerà i singoli presentatori. Lei ha comunque fornito un'indicazione in relazione alla sua proposta emendativa.

Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti 3.0.201 (già 3.0.21) e 3.0.54.

NAVA. Signor Presidente, aderisco all'ipotesi normativa proposta dal relatore Masullo e quindi ritiro l'emendamento 3.0.33.

BEVILACQUA. Signor Presidente, sto leggendo in questo momento l'emendamento che è testè stato illustrato dal relatore. Per la verità, mi sorge qualche dubbio sulla parte finale del primo periodo e più precisamente sulle parole: «in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico». Senatore Masullo, a mio avviso corriamo il rischio che poi, alla fine, le scelte si facciano anche antepoendo i soggetti interessati all'interesse collettivo. Capisco la sua preoccupazione, però immagino che chi poi deve decidere sull'immissione in ruolo in tempi diversi possa anche farlo a seconda di chi sia il vincitore o sotto la pressione di interessi diversi. Il dubbio, quindi, è sulla formulazione del testo. Non so come modificarlo, se però la preoccupazione che ho illustrato fosse condivisa da lei e da altri colleghi, forse potremmo cercare di individuare una diversa formulazione.

Per il resto mi dichiaro d'accordo, e sarei disposto a ritirare l'emendamento 3.0.39.

ASCIUTTI. Signor Presidente, in assenza del senatore Tonioli, faccio mio l'emendamento 3.0.44.

Non vedo una grande differenza tra l'emendamento 3.0.500 – e di questo mi scuso anticipatamente con il relatore – e gli altri emendamenti presentati, almeno per quanto riguarda la prima parte, perchè in essi è previsto che «i vincitori di concorso a professore ordinario, a professore associato e a professore ricercatore possono essere nominati in qualsiasi periodo dell'anno»; prevedere che la nomina decorra «di norma dal 1° novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche» rientra, a mio avviso, nell'espressione «possono essere nominati in qualsiasi periodo dell'anno» cui ho fatto poc'anzi cenno. In realtà, il concetto è un po' diverso, perchè la formulazione prevista dal senatore Masullo (a parte che la questione rimane sempre discrezionale) è più vincolante, perchè si potrebbe sostenere che ci sono, ad esempio, dieci ore da svolgere in quella certa disciplina e chi ha attualmente l'incarico dovrebbe

«uscire» per far subentrare..., eccetera. Mi sembra preferibile, invece, quel «possono» cui mi sono riferito poc'anzi, lasciando alla discrezione dei singoli atenei la verifica del corso di studio. Un conto è se le rimanenti lezioni da espletare rappresentano l'80 o il 90 per cento del totale, altro conto è se le lezioni rimanenti sono ben poche. Su questo starei attento e porrei particolare attenzione.

Ecco perchè rimanderei alla facoltà, nella sua autonomia, la questione: la facoltà conosce i problemi ed anche le realtà e potrebbe anche togliere l'incarico a chi ha il 90 per cento, per tanti motivi che è inutile esplicitare in questa sede. Sul resto, mi trovo pienamente d'accordo.

Mantengo, pertanto, l'emendamento 3.0.44.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduto l'emendamento 3.0.49.

MANIS. Signor Presidente, a seguito della proposta avanzata dal relatore Masullo, ritiro l'emendamento 3.0.8.

BERGONZI. Mi riconosco anch'io nell'emendamento presentato dal senatore Masullo e quindi ritiro l'emendamento 3.0.59.

LOMBARDI SATRIANI. Vorrei domandare al senatore Masullo se è disponibile a modificare l'emendamento 3.0.500 a sua firma sopprimendo le parole «di norma» e inserendo, dopo le parole «attività didattiche», le altre «funzionali alle attività dell'anno accademico in cui vengono nominati». L'emendamento 3.0.500 reciterebbe così: «Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge sono disposti con decreto rettorale e decorrono dal 1° novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche funzionali alle attività dell'anno accademico in cui vengono nominati».

Se il relatore fosse disposto ad accettare tale riformulazione, volte a garantire a tutti uguali opportunità in ordine alla nomina in corso d'anno accademico, ritirerei l'emendamento 3.0.15. Avanzo questa proposta a seguito di un fatto accaduto proprio qualche mese fa, relativo ad un concorso che si è concluso il 30 ottobre; infatti, alcune facoltà avevano predisposto già una seduta di consiglio per poter nominare il 31 ottobre i vincitori del concorso; altri vincitori dello stesso concorso, a causa di qualche giorno di ritardo nella nomina, hanno perso un anno accademico. Quindi, le nomine in ruolo devono decorrere non «di norma» dal 1° novembre, ma anche da una data anteriore in caso di un'esplicita finalizzazione ad attività didattiche dell'anno accademico in cui avvengono. In tal caso tutte le mie preoccupazioni sarebbero dissolte da una formulazione che garantirebbe a tutti uguali possibilità. Attualmente, ripeto, alcuni vincitori di concorso sono già in piene funzioni didattiche e di insegnamento mentre altri, dello stesso concorso, devono attendere il 1° novembre.

MONTICONE. Sulla proposta di modifica dell'emendamento 3.0.500, avanzata dal senatore Lombardi Satriani, intendo esprimere, con il dovuto rispetto, alcune osservazioni che susciteranno contrarietà da parte di molti colleghi universitari, alcuni dei quali qui presenti. Sono decisamente contrario a questo tipo di proposte modificative. Ricordo che con riferimento all'articolo 1 avevo presentato una proposta modificativa concernente la nomina degli idonei che recitava: «Le nomine dei professori universitari risultati idonei nelle procedure di reclutamento di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, hanno validità dall'inizio dell'anno accademico o del semestre immediatamente successivo». La 5<sup>a</sup> Commissione espresse parere contrario ed anche se non ne comprendo i motivi ritengo che, a maggior ragione, non dovrebbe ritenersi ammissibile la proposta testé avanzata. La mia opposizione inoltre nasce dal fatto che se da un lato con questi emendamenti veniamo incontro alle esigenze di taluni concorrenti, dall'altro ci scontriamo con l'esigenza di andamento regolare delle attività universitarie perché sappiamo con certezza che si troveranno giustificazioni di interesse particolare; ci sarà sempre una giustificazione per nominare in corso d'anno, magari a due mesi dalla fine dell'attività didattica, perché si dirà che quella attività non è stata completata, recando – a mio giudizio – un grave nocumento al corretto funzionamento del sistema. Raccomando pertanto una valutazione attenta di questi emendamenti.

ASCIUTTI. In considerazione di quanto affermato dal collega Monticone, ritiro l'emendamento 3.0.44.

MASULLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei innanzitutto rispondere in maniera molto breve al collega Bevilacqua. Non è ipotizzabile, in linea di principio, un contrasto tra l'interesse privato e l'interesse pubblico, come purtroppo non infrequentemente avviene, perché se una facoltà procede ad una nomina vuol dire che accoglie di buon grado la persona nominata. Non si può quindi ipotizzare che esista un atteggiamento di favore per alcuni soggetti e di sfavore nel caso di altri, come invece il collega Bevilacqua ha fatto. Del resto, se una facoltà ha deciso la nomina di una persona vuol dire che si è espressa legittimamente a favore di quest'ultima ed avrà quindi interesse a chiamarla ad esercitare le sue funzioni il prima possibile.

Per quanto riguarda infine la proposta del collega Lombardi Satriani, in particolare con riferimento al termine «di norma», devo rilevare che l'emendamento è formulato in modo tale da essere non l'inserimento di una norma nuova ma, viceversa, la modifica di una norma preesistente, cioè il comma 6 dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1988, n. 210, rispetto alla quale vi è una prescrizione, che è la nomina dal 1° novembre; ecco perché le nomine decorrerebbero «di norma» dal 1° novembre. È prevista però la possibilità della deroga. Il collega Lombardi Satriani con la sua proposta chiede che la deroga sia motivata nel senso che la nomina in corso d'anno sia funzionale all'attività didattica.

PRESIDENTE. Appreziate le circostanze e considerata l'imminenza dei lavori dell'Assemblea – *re melius perpensa* – rinvio il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,30.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*  
DOTT. GIANCARLO STAFFA

